



**COMUNE DI CIVITAVECCHIA**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**  
**CORPO DI POLIZIA LOCALE**  
Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 06/50-1 – 2018 - RG. – A.C.d.S.

Ord. n. 330

del 10 luglio 2018

Prot. n. 62620

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**

- **PREMESSO** che, in data 10 luglio 2018, è pervenuta la nota n.62220, con la quale il signor Curcio Nicola, chiede l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli in via Istria lato monte nel tratto compreso tra via Doria e via Traiana dalle ore 08.00 del giorno 16 luglio 2018 alle ore 18.00 del giorno 21 luglio 2018 e di interdizione veicolare in via Doria a partire dall'intersezione con via Istria nei giorni 23-24-26-27 luglio 2018 dalle ore 13.00 alle ore 16.30, al fine di poter eseguire lavori di manutenzione edile sulle facciate dell'edificio ivi;
- **RICHIAMATO** il parere favorevole espresso da questo Comando di P.L. con nota n.59021 del 30 giugno 2018;
- **LETTA** l'Autorizzazione n. 932 del 06 luglio 2018 rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, con cui si autorizza l'Occupazione di Suolo Pubblico sopra citata;
- **CONSIDERATO** che al fine di consentire quanto sopra, ritiene necessario aderire alla richiesta, mediante l'emissione di un Provvedimento Ordinatorio.
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.Lgs n.267/2000;
  - lo Statuto comunale e il Regolamento comunale degli Uffici e servizi;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n. 53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia Locale e Viabilità";

**ORDINA:**

**1. l'istituzione temporanea della disciplina di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impiegati nei lavori:**

- dalle ore **08:00** del giorno **16 luglio 2018** alle ore **18.00** del giorno **21 luglio 2018** in:  
**VIA ISTRIA**, ambo i lati monte tratto compreso tra l'intersezione con via Traiana e via Doria;
- dalle ore **13:30** alle ore **16.30** dei giorni **23-24-26-27 luglio 2018** in:  
**VIA DEL MERCATO**, ambo i lati a partire dal civico 7 fino a piazza del Conservatorio civico n.11;

**2. l'istituzione temporanea della disciplina di interdizione al traffico veicolare:**

- dalle ore **13:30** alle ore **16.30** dei giorni **23-24-26-27 luglio 2018** in:  
**VIA DORIA**, a partire dall'intersezione con via Istria.

## DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - al signor Curcio Nicola, per il controllo circa l'esatta esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;  
per la verifica dell'avvenuta rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
  - per il posizionamento di personale e segnaletica in Piazza V. Emanuele intersezione con via Doria ed in via Traiana intersezione con via Istria per segnalare la chiusura della viabilità veicolare tratto interessato dai lavori, e posizionare cartellonistica di indicazione della chiusura di interdizione veicolare da posizionare in via Traiana intersezione con via del Mercato;
  - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l'istallazione della segnaletica stradale
  - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
  - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di competenza;
  - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DELSERVIZIO 7  
Comandante del Corpo di Polizia Locale  
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

*Originale firmato agli atti*